

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 116 del 01/07/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Esecuzione Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari - n. cron. 18031 del 16.04.19 Dip. Cod. R.P. 289244 c/ Regione Puglia

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Verbale di Conciliazione, n. cronol. 18031/19, sottoscritto in data 16.04.2019 dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari, relativo al diritto, in favore della dipendente cod. R.P. 289244, al pagamento, a titolo di indennità per personale in servizio presso sede fuori Regione, dell'importo complessivo di € 12.560,66 (dodicimilacinquecentosessanta,66), oltre interessi legali su tale somma.



In particolare, con il suddetto verbale venivano riconosciute, in favore della dipendente, una "somma pari a 1/3 di quanto già trattenuto in busta paga fino ad oggi su tale indennità per un ammontare complessivo di € 2.893,33 euro, oltre accessori di legge, e una somma pari a 1/3 delle differenze, per il periodo da maggio 2016 a dicembre 2018, tra l'indennità ante applicazione dell'art. 1, co. 319 L. 190/2014 e l'indennità effettivamente percepita pari ad € 9.667,33", nonché, in favore dell'avv. Varricchio Roberto, la somma di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, a titolo di spese legali, su presentazione di fattura pro-forma.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 12.04.2017, iscritto al n. R.G. 4688/2017 e notificato il 16.05.2017, la dip. R.P. 289244 adiva il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, al fine di sentire condannare la Regione Puglia a *corrisponderle le somme nel frattempo illegittimamente decurtate dal Servizio dell'Ente, e dunque tutte le indennità di cui all'art. 19 Tab. A del D.lgs. N. 62 del 27 febbraio 1998, nella misura già prevista del 75%, per effetto delle deliberazioni nn. 2059/2000 e 261/2003 disciplinanti il trattamento di missione;*
- la dipendente rappresentava che con A.D. n. 213 del 02.04.2014 veniva assegnata in mobilità, per un periodo di un anno, all'ufficio di Rappresentanza della Regione Puglia a Bruxelles e che con successivi provvedimenti veniva prorogato il termine iniziale; con lo stesso atto si disponeva il riconoscimento di *"un'indennità dedotta dalle basi tabellari previste dalla tabella A del D.Lgs. n. 62 del 27 febbraio 1998, che disciplina il trattamento economico per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero ed aggiorna altre disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni. L'art. 23, co. 3, del decreto legislativo 62/1998 stabilisce la possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di assicurare ai propri dipendenti in servizio all'estero un trattamento economico non inferiore al 75% e non superiore al 90% dell'ammontare dell'indennità di cui alla richiamata tabella A. La suddetta indennità è stata stabilita nella misura minima del 75% per effetto delle deliberazioni nn. 2059/2000 e 261/2003, disciplinanti il trattamento di missione";*
- inoltre, la ricorrente evidenziava che l'Amministrazione Regionale, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190 del 23.12.2014 che disponeva una riduzione del 20% dell'indennità prevista per il personale del Ministero degli Affari Esteri, con nota prot. AOO_106 n. 8546 del 17.05.2016 aveva comunicato che *"a far data dalla mensilità di maggio 2016, questa Sezione provvederà all'ordinaria applicazione della decurtazione del 20% a valere sulla indennità di base",* nonché che *"si procederà altresì al recupero rateale, nei limiti di legge, delle somme indebitamente percepite, a tale titolo, da luglio 2015 ad aprile 2016";*
- con memoria difensiva depositata il 17.10.2017 si costituiva in giudizio la Regione Puglia, a mezzo dell'Avvocato incaricato dall'Avvocatura regionale, Avv. Carmen Cassano, contestando integralmente le pretese della ricorrente;
- all'udienza del 30.01.2018 il Giudice del Lavoro adito invitava le parti ad addivenire ad una definizione bonaria della controversia, formulando alle parti la seguente proposta transattiva: *"restituzione da parte della Regione resistente in favore della ricorrente di una somma pari ad 1/3 di quanto già trattenuto sulle indennità oggetto di causa, oltre accessori, e riduzione delle trattenute future sempre in misura pari ad 1/3, nonché un contributo spese da determinarsi su accordo delle parti, a tacitazione di ogni pretesa di qualsiasi natura (contrattuale e/o risarcitoria) derivante dalla controversia in esame, con contestuale estinzione del presente giudizio mediante rinuncia agli atti da parte della*



ricorrente".

- all'udienza del 18.09.2018 le parti comparivano dinanzi al Giudice, Dott. Luca Ariola, e davano atto a verbale della propria disponibilità a conciliare la lite alle condizioni espresse dall'Organo Giudicante nell'allegato al verbale di udienza del 30.01.2018;
- all'udienza del 20.11.2018 il Giudice, Dott. Luca Ariola, preso atto delle divergenti interpretazioni delle parti in merito alla proposta conciliativa formulata nel provvedimento reso all'udienza del 30.01.2018 si ritirava in Camera di Consiglio emettendo il provvedimento con il quale *precisava "che la restituzione da parte della Regione in favore della ricorrente di "1/3 di quanto già trattenuto" si riferisce non soltanto alle somme oggetto di recupero dell'arretrato con rate mensili di 280 euro, ma anche della decurtazione mensile dell'indennità disposta dalla Regione per effetto dell'art. 1, comma 319, della L. n. 190 del 2014 di cui alla missiva del 17.05.2016 (sicchè, in sostanza, le somme da restituire alla dipendente sarebbero quelle indicate nelle tabelle inserite nella seconda pagina del verbale di transazione predisposto dalla difesa di parte ricorrente, fatti salvi eventuali errori di calcolo o omissioni)",* fissando, pertanto, per la comparizione delle parti l'udienza del 18.12.2018, con contestuale invito alle parti stesse a trovare un'intesa;
- Pertanto, le parti raggiungevano un'ipotesi di accordo transattivo per la definizione della vicenda, e con DGR n. 469 del 14.03.2019 la Giunta regionale autorizzava il componimento bonario della vicenda e approvava l'atto di transazione;
- Le parti definivano la controversia in via conciliativa con la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione Rep.n. 18031 del 2019, convenendo nei termini che di seguito si illustrano:
 1. " La dipendente Cod. R.P. 289244, con la sottoscrizione dell'accordo, rinunciava agli atti e all'azione giudiziale instaurata, nonché a qualunque pretesa anche di carattere risarcitorio e ad ogni eventuale azione, presente e futura, comunque ricollegabile alla transazione;
 2. Il pagamento in favore della dipendente suddetta di una somma pari a 1/3 di quanto già trattenuto in busta paga fino ad oggi sull'indennità oggetto di causa per un ammontare complessivo di € 2.893,33 (1/3 di € 8.680,00) oltre accessori come per legge;
 3. riconoscimento in favore della dipendente di una somma pari a 1/3 delle differenze, per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019, tra l'indennità ante applicazione dell'art. 1, co. 319, L. n. 190/2014 e l'indennità effettivamente percepita, per un ammontare complessivo di € 9.667,33 (1/3 di € 29.002,00) (€ 853,00*34 mesi da maggio 2016 a febbraio 2019 compreso) oltre accessori come per legge;
 4. riconoscimento in favore dell'Avv. Roberto Varricchio della somma di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, a titolo di contributo spese legali su presentazione di fattura pro-forma."


Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione del verbale di Conciliazione Rep. n. 18031/19, sottoscritto in data 16.04.2019 dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Bari.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" e, limitatamente agli interessi legali e al contributo

delle spese legali, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 *"interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

**Esecuzione Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del
Lavoro di Bari - n. cron. 18031 del 16.04.19 Dip. Cod. R.P. 289244 c/
Regione Puglia**

Art. 1

Il debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione del Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari - n. cron. 18031 del 16.04.19 Dip. Cod. R.P. 289244 c/ Regione Puglia è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- Dip. Cod. R.P. 289244: importo complessivo lordo di € **12.665,51** (dodicimilaseicentosessantacinque,51), di cui € 12.560,66 a titolo di differenze retributive ed € 104,85 per interessi legali su sorte capitale;
- Avv. Roberto Varricchio: importo complessivo lordo di € **1.459,12** comprensivo di accessori come per legge (di cui € 1.000,00 per onorari, € 150,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, € 263,12 per Iva ed € 46,00 per Cpa).

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3025 (*Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € **12.560,66** (dodicimilacinquecentosessanta,66) a titolo di indennità per personale in servizio presso sede fuori regione, e alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per un ammontare complessivo di € **1.563,97** (di cui € 1.459,12 per spese legali lorde comprensive di accessori di legge e € 104,85 per interessi legali).